

Causa T-116/89

Vereniging Prodifarma e altri contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Omni-Partijen Akkoord —
Ricevibilità — Natura dell'atto impugnato »

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 dicembre 1990 844

Massime della sentenza

Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Lettera inviata da un membro della Commissione ad uno Stato membro e che formula un'opinione circa la compatibilità di un accordo fra imprese con le norme del Trattato in materia di concorrenza — Mancanza di effetti giuridici obbligatori — Esclusione di detto ricorso — Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario per adottare provvedimenti nazionali — Ininfluenza (Trattato CEE, artt. 5, 85 e 173; regolamento del Consiglio n. 17)

Non può essere considerato atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato una lettera, inviata alle autorità di uno Stato membro da un membro della Commissione, la quale, senza produrre effetti giuridici obbligatori, come quelli derivanti da una decisione che concede un'esenzione, da un'attestazione negativa o da una decisione che dispone provvedimenti provvisori, rispecchia solo un primo giudizio degli uffici della Commissione su un accordo fra imprese con riguardo all'art. 85 del Trattato e si limita a suggerire modifiche di esso, essendo, peraltro, espressamente salvi i diritti procedurali delle parti dell'accordo e dell'autore di un reclamo nei suoi confronti.

Il fatto che detta lettera abbia indotto le autorità nazionali che ne erano destinatarie ad adottare provvedimenti di diritto interno non modifica la natura giuridica della stessa. Infatti, per quanto riguarda il comportamento che le autorità nazionali devono adottare rispetto ad un accordo fra imprese rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato, la Commissione non dispone né in base a quest'articolo né in base al regolamento n. 17, e nemmeno in base all'art. 5 del Trattato, una qualsivoglia competenza per rivolgere ad uno Stato membro una decisione vincolante.